

CONCORSI: Ricorso giurisdizionale - Avverso gli atti di un concorso - Censura della violazione dell'art. 12, D.P.R. n. 487/1994 e dell'art. 9, D.P.R. n. 220/2001 - Perché le domande delle prove orali sono state predisposte tre giorni prima della data fissata per la medesima prova - Ove il ricorrente abbia ricevuto una votazione negativa tale da pregiudicare comunque il superamento del concorso - Inammissibilità - Ragioni.

Tar Calabria - Catanzaro, Sez. II, 18 ottobre 2022, n. 1776

“[...] il momento temporale in cui tali quesiti sono stati predeterminati è del tutto ininfluyente rispetto alla successiva bocciatura della concorrente, perché non incide sul fatto che essa non abbia saputo – comunque – rispondere sufficientemente a tali quesiti.

Se anche, per ipotesi, le domande, rivolte alla ricorrente in sede di esame, fossero state predisposte la mattina stessa del concorso, la ricorrente non avrebbe, comunque, fornito ad esse una risposta positiva.

Il vizio procedurale dedotto dalla ricorrente è, dunque, “eccentrico” rispetto all’evento della bocciatura, come efficacemente evidenziato da uno dei controinteressati.

Le norme di cui agli artt. 12 e 9 sopra citate, infatti, prescrivono (i) la redazione dei quesiti “immediatamente prima” della prova orale e (ii) l’estrazione a sorte degli stessi, al fine di garantire il principio della par condicio tra i candidati nell’espletamento della prova orale, ossia al fine di evitare il rischio che alcuni di essi possano essere eventualmente avvantaggiati, rispetto agli altri, conoscendo in anticipo le domande sulle quali rispondere.

Il fatto, tuttavia, che la ricorrente non abbia superato la prova orale esclude, in radice, che si possano porre profili di – ipotetica – violazione del principio di par condicio con gli altri candidati che hanno superato la suddetta prova.

Ciò anche in considerazione del fatto che (i) i quesiti sono stati comunque estratti a sorte prima di essere rivolti ai candidati, e che (ii) la prova orale è stata superata da un numero di candidati ben maggiore dei due posti messi a concorso.

L’ipotetica eventualità (che peraltro la ricorrente nemmeno deduce) che alcuni candidati avessero conosciuto in anticipo le domande del concorso non ha, quindi, inciso in alcun modo sulle risposte non sufficienti fornite dalla ricorrente in sede di esame [...]”.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ida Gallo e di Francesca Gini e di Raffaella Mancuso e di Daniela Marasco e di Sabrina Merante e di Gabriella Natri e di Maria Giovanna Pascuzzi e di Pasquale Santaguida e di Giovanna Zangari e di Azienda Ospedaliera Pugliese Ciaccio;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 ottobre 2022 il dott. Alberto Ugo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

1. – Vengono impugnati, avanti a questo Tribunale Amministrativo Regionale, gli atti relativi all'ultima fase del concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura a tempo indeterminato e a tempo pieno di n. 2 Collaboratori amministrativi – Cat. D, indetto dalla Azienda Ospedaliera Pugliese-Ciaccio di Catanzaro con bando pubblicato in data 23 gennaio 2018.

Più in particolare, la ricorrente ha impugnato, chiedendo anche tutela cautelare: (i) la graduatoria di merito del concorso, stilata dalla Commissione esaminatrice al termine della prova orale e (ii) i verbali della Commissione con cui sono state predeterminate le domande da sottoporre ai candidati nella prova orale e verbalizzate le operazioni relative alla prova orale.

La ricorrente ha, conseguentemente, chiesto la condanna dell'Amministrazione alla ripetizione della prova orale del concorso.

2. – In punto di fatto, la ricorrente ha riferito di aver partecipato al suddetto concorso, superando la prima prova scritta e la seconda prova pratica, ma non superando la prova orale, nella quale ha conseguito un punteggio non sufficiente, pari a 10/20 (punteggio minimo 14/20), con la seguente valutazione: *“La prova è insufficiente. La candidata palesa di non conoscere gli argomenti offerti dalla Commissione, sugli stessi non riesce ad esprimere nessuna esposizione”*.

In punto di diritto, la ricorrente ha articolato un unico motivo di ricorso, incentrato sugli atti relativi alla prova orale: *violazione art. 12, comma 1 del DPR n. 487/1994 – violazione art. 9, comma 4 del DPR n. 220/2001 – eccesso di potere per manifesta irragionevolezza e illogicità – violazione del legittimo affidamento – violazione dei principi di trasparenza e correttezza – violazione del principio della par condicio concorsorum – violazione del principio di buon andamento amministrativo – ingiustizia grave e manifesta – violazione art. 7, comma 6, DPR 220/2001*.

Secondo la ricorrente, la prova orale del concorso si sarebbe svolta in modo illegittimo, perché la Commissione ha formulato i quesiti da sottoporre ai candidati in data 1 luglio 2022, tre giorni prima della data (4 luglio 2022) fissata per la prova orale, così violando la norma di cui all'art. 12 del DPR 1994 n. 487 e all'art. 9 del DPR 220/2001, che prescrivono che le domande siano predisposte dalla Commissione *“immediatamente prima”* della prova.

3. – Si sono costituiti in causa l'Amministrazione e i concorrenti risultati idonei alla prova orale, in qualità di controinteressati.

Essi hanno svolto eccezioni e difese in gran parte analoghe, sintetizzabili come di seguito:

i) inammissibilità del ricorso, in quanto la ricorrente non avrebbe svolto alcuna censura nei confronti della valutazione negativa ottenuta in sede di prova orale, lamentando solo che la predisposizione delle domande non sia stata effettuata in prossimità della prova. La ricorrente non avrebbe, quindi, interesse e/o legittimazione a censurare aspetti della procedura differenti da quelli che ne hanno determinato la mancata promozione;

ii) infondatezza nel merito del ricorso, in quanto le domande per la prova orale sarebbero state predisposte il giorno lavorativo (venerdì) precedente a quello della prova orale (lunedì), quindi rispettando la norma che impone che siano redatte “immediatamente prima”, anche considerando l’elevato numero (n. 84) e la complessità delle domande da predisporre.

4. – Alla camera di consiglio del 12 ottobre 2022, il Collegio ha dato alle parti l’avviso di possibile definizione della controversia ai sensi dell’art. 60 c.p.a. e, dopo ampia discussione, ha trattenuto in decisione la causa.

DIRITTO

5. – Sono fondate le eccezioni di carenza di interesse sollevate dalle parti resistenti. Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile.

6. – La ricorrente non ha interesse a censurare la violazione dell’art. 12, comma 1, del DPR n. 487/1994 e dell’art. 9, comma 4 del DPR n. 220/2001.

Si consideri, infatti, che la ricorrente non ha contestato in modo specifico la valutazione negativa attribuita dalla Commissione alla sua prova orale, ma ha censurato unicamente un vizio di carattere procedurale, ossia il momento in cui la Commissione ha predisposto i quesiti a lei sottoposti (tre giorni prima, e non la mattina stessa della prova).

Tuttavia, il momento temporale in cui tali quesiti sono stati predeterminati è del tutto ininfluenza rispetto alla successiva bocciatura della concorrente, perché non incide sul fatto che essa non abbia saputo – comunque – rispondere sufficientemente a tali quesiti.

Se anche, per ipotesi, le domande, rivolte alla ricorrente in sede di esame, fossero state predisposte la mattina stessa del concorso, la ricorrente non avrebbe, comunque, fornito ad esse una risposta positiva.

Il vizio procedurale dedotto dalla ricorrente è, dunque, “eccentrico” rispetto all’evento della bocciatura, come efficacemente evidenziato da uno dei controinteressati.

Le norme di cui agli artt. 12 e 9 sopra citate, infatti, prescrivono (*i*) la redazione dei quesiti “immediatamente prima” della prova orale e (*ii*) l’estrazione a sorte degli stessi, al fine di garantire il principio della *par condicio* tra i candidati nell’espletamento della prova orale, ossia al fine di

evitare il rischio che alcuni di essi possano essere eventualmente avvantaggiati, rispetto agli altri, conoscendo in anticipo le domande sulle quali rispondere.

Il fatto, tuttavia, che la ricorrente non abbia superato la prova orale esclude, in radice, che si possano porre profili di – ipotetica – violazione del principio di *par condicio* con gli altri candidati che hanno superato la suddetta prova.

Ciò anche in considerazione del fatto che (i) i quesiti sono stati comunque estratti a sorte prima di essere rivolti ai candidati, e che (ii) la prova orale è stata superata da un numero di candidati ben maggiore dei due posti messi a concorso.

L'ipotetica eventualità (che peraltro la ricorrente nemmeno deduce) che alcuni candidati avessero conosciuto in anticipo le domande del concorso non ha, quindi, inciso in alcun modo sulle risposte non sufficienti fornite dalla ricorrente in sede di esame.

In altri termini, la predisposizione delle domande il venerdì 1 luglio, anziché il lunedì 4 luglio 2022 non ha avuto alcuna diretta incidenza sulla votazione negativa ottenuta dalla ricorrente alla prova orale.

La ricorrente non ha, quindi, alcun interesse a censurare tale ipotetico vizio procedurale.

7. – In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

8. – Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono il criterio della soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così decide:

1. a) dichiara il ricorso inammissibile per carenza di interesse;
- b) condanna la Sig.ra Miriam Calabretta alla rifusione, in favore dell'Azienda Ospedaliera Pugliese-Ciaccio di Catanzaro, delle spese e competenze di lite, che si liquidano nella misura di € 1.500,00, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15%, nonché oltre a IVA e CPA se dovute per legge;
- c) condanna la Sig.ra Miriam Calabretta alla rifusione, in favore della Sig.ra Daniela Marasco delle spese e competenze di lite, che si liquidano nella misura di € 1.500,00, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15%, nonché oltre a IVA e CPA come per legge;
- d) condanna la Sig.ra Miriam Calabretta alla rifusione, in favore dei Sigg.ri Raffaella Mancuso e Pasquale Santaguida, delle spese e competenze di lite, che si liquidano complessivamente nella misura di € 1.800,00, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15%, nonché oltre a IVA e CPA come per legge;

e)condanna la Sig.ra Miriam Calabretta alla rifusione, in favore dei Sigg.ri Gallo Ida, Gini Francesca, Merante Sabrina, Pascuzzi Maria Giovanna, Nastri Gabriella e Zangari Giovanna, delle spese e competenze di lite, che si liquidano complessivamente nella misura di € 2.000,00, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15%, nonché oltre a IVA e CPA come per legge;

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 12 ottobre 2022 con l'intervento dei magistrati:

Francesco Tallaro, Presidente FF

Alberto Ugo, Referendario, Estensore

Manuela Bucca, Referendario

IL SEGRETARIO